IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo V - Maggio 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Costituzione Apostolica: L'estensione del Giubileo della Redenzione

[« A. A. S. », 1934, p. 137 ss.]

Quod superiore anno universale extra ordinem Iubilaeum indiximus ad undevicies saecularem memoriam recolendam peractae humani generis Redemptionis, quodque iam feliciter ad exitum deductum est, id, elutis expiatisque animis et a « terrestris huius incolatus domo » ad superna erectis, tot tantaque attulit beneficia divinaque solacia, ut temperare Nobis non possimus quin immortales Deo optimo maximo grates agamus. Vidimus enim per huius anni sancti decursum — quod quidem caelestis Numinis benignitati acceptum referimus — innumerabiles paene filios singillatim turmatim in almam hanc Urbem confluere, eosdemque et coram admisimus et paterno alloquio recreavimus. Idque ex omnium civium ordine factum: nempe ex operaria plebe, quae victum sibi cotidiano labore comparat; ex optimatibus civitatumque primoribus, qui in difficillimis horum temporum condicionibus videbantur — exemplum sane omni laude dignum — non tantum sibi sed suis etiam omnibus caelestem opem conciliare; ex iis, qui florenti aetate fruuntur atque ex iis, qui, senio prope confecti, romani itineris incommoda perpeti non recusarunt. Neque ex Italia tantum atque ex vicinioribus regionibus, sed ex transmarinis etiam terris convenerunt ac paene undique gentium; ita ut vetustissima Romae templa, sacra hypogea ac vel ipsae Urbis viae elatis resonarent canticis, quae fidelium turbae « ex omni lingua, populo ac natione » pientissime effudissent. Atque non rarum fuit, renovato veterum romaeorum more, homines ac mulieres cernere, pedibus longo itinere suscepto, Romam advenire, communem Patrem invisuros, suorumque commissorum veniam impetraturos. Quos omnes paternis honestamus laudibus; eo vel magis quod, cum acerbum, quo tam diu angimur, rerum oeconomicarum discrimen nondum remiserit, peregrini ex hisce non pauci ad pium huiusmodi consilium ineundum deducendumque in usum, pergravibus debuerunt difficultatibus occurrere easdemque superare.

Cum tamen non omnes, quibus cordi esset, Romam contendere potuerint, ad amplissimos potiundos caelestis gratiae thesauros, idcirco consentaneum ducimus ut, ex Apostolicae Sedis more institutoque, quae hac in alma Urbe

usque ad hodiernum diem civibus atque advenis patuit iubilaris veniae facultas, ea per integrum annum ubique gentium vigeat. Quam ad rem salutariter assequendam, Ecclesiae administros adhortamur imprimisque Episcopos ut — opportunis habitis ad populum concionibus ac spiritualibus, ut aiunt, exercitiis sacrisque expeditionibus — christifideles quam plurimos ad sua cuiusque admissa per Paenitentiae Sacramentum eluenda et ad plenae huius indulgentiae beneficium lucrandum rite praeparent omnique ope permoveant. Eosdemque moneant ut ad mentem Nostram supplices Deo preces adhibeant. Hanc vero ad mentem quod attinet, praeter ea, quae per Apostolicas Litteras « Quod nuper » commendavimus, ut nimirum debita ubique terrarum libertas Ecclesiae restitueretur, ac populi omnes ad pacem, concordiam verique nominis prosperitatem revocarentur, hoc etiam cupimus ut christifidelium supplicationes studiose impetrent, ut perseverans nempe atque assidua Missionalium opera feliciora cotidie incrementa capiat, ac dissidentes universi ad unum Iesu Christi ovile auspicato reducantur.

Huic praeterea mentis Nostrae proposito aliquid etiam adiicere placet, quod Nobis summopere cordi est. Quandoquidem enim in regionibus non paucis teterrimi increscunt « atheorum militantium » nisus, qui, in caeleste Numen temerario ausu rebellantes, nefandum illud atque scelestum effatum, suum veluti insigne, iactant: « Absque Deo, contra Deum! », idcirco valde opportunum putamus ut, per proximam piacularis huius anni ad universum catholicum orbem prorogationem, gravissima eiusmodi iniuria, divinae Maiestati illata, precando expiandoque pro facultate resarciatur. Id faciant, quaesumus, christifideles omnes: id scilicet a misericordiarum Patre contendant, ut formidolosi horum pravorum hominum conatus, qui non modo religionem quamlibet, sed civilem etiam cultum verique nominis urbanitatem subvertere enituntur, tandem aliquando remittant atque incassum recidant. Id etiam suis precibus suisque piaculis impetrent, ut humani generis Redemptor obcaecatos eorum animos — infitiatorum dicimus osorumque Dei — caelestis luminis fulgore percellat, eosdemque suorum scelerum rubore paenitentiaque commotos, ad paternum amplexum misericorditer reducat. — Quam ad rem in animo Nobis est, antequam saeculares hae celebrationes concludantur, publicam in Vaticana Basilica supplicationem participare, eo nempe die, qui opportuno tempore praestituetur.

Itaque, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, maximum divinae Redemptionis Iubilaeum, quod Romae celebratum est, ad universum catholicum orbem per Apostolicas has Litteras extendimus, ad Occidentalem nimirum et ad Orientalem Ecclesiam, atque in integrum annum prorogamus; ita scilicet ut a die octava Pascatis huius anni, ad plenam usque diem item octavam Paschatis proximi anni MDCCCCXXXV lucrifieri possit.

Quamobrem omnibus utriusque sexus christifidelibus etiamsi per elapsum annum sacrum Iubilaei veniam adepti iam sint, apostolica auctoritate Nostra plenissimam totius paenae, quam pro peccatis luere debent, indulgentiam — ubique terrarum extra Urbem eiusque suburbium lucrandam — concedimus atque impertimus, obtenta prius ab iisdem admissorum cuiusque suorum remissione ac venia, dummodo, rite per Paenitentiae Sacramentum expiati et sacra Synaxi refecti, ecclesias vel publica oratoria, ad hoc designanda, statuto tem-

pore pie inviserint. Quae omnia ad eas normas perficere debent, quae mox statuentur:

I. Locorum Ordinarii, sive per se ipsi, sive per probatos viros ecclesticos — quibus etiam, si libuerit, hanc potestatem per integrum anni spatium utendam permiserint — ad iubilares quod attinet visitationes agendas, in *episcopali urbe* cathedralem aedem ac tres alias ecclesias vel publica oratoria designabunt, in quibus, interdum saltem, eucharisticum sacrificium celebrari soleat; in *suburbio* vero et in *reliquis dioecesis partibus* paroecialem cuiusvis paroeciae ecclesiam designabunt, atque, intra eiusdem paroeciae fines, tres alias ecclesias vel oratoria, ut supra diximus. Id ipsum in Orientali Ecclesia Patriarchae aliique locorum Ordinarii per se ipsi faciant vel per ecclesiasticos delegatos viros; unusquisque autem pro sua cuiusque eparchia vel dioecesi.

At in regionibus a Missionalibus excultis, locorum Ordinarii, nullo habito discrimine inter Ordinarii sedem ac ceteras territorii partes, quattuor ecclesias vel publica oratoria, ut supra diximus, in qualibet quasi-paroecia vel missionali statione designent.

II. Quemadmodum per elapsi piacularis anni decursum Romae factum est, ita per proximi anni spatium tres sacrae visitationes habendae sunt in unaquaque vel unoquoque e quattuor ecclesiis vel publicis oratoriis designatis; idque sive eodem die, sive subsequentibus diebus; ita quidem ut christifideles, vixdum e sacra aede post actam visitationem egressi, iterum atque illico in eam ingredi queant ad alteram ac tertiam perficiendam visitationem. Quodsi quattuor alicubi ecclesiae vel oratoria publica desint, Ordinarii, pro suo prudenti arbitrio, aut per se ipsi, aut per suos delegatos, decernere poterunt, ut praescriptas visitationes duodecim in minore aedium sacrarum numero peragi liceat; ita scilicet ut vel quattuor in tribus ecclesiis, vel sex in duobus, vel duodecim in una dumtaxat fiant.

III. Ut vero quae in sacris hisce visitationibus effundentur preces ad divinae Redemptionis ac praesertim ad Dominicae Passionis memoriam fidelium animos studiosius referant atque excitent, haec, quae sequuntur, statuimus atque iubemus: praeter eas supplicationes, quae ultro pro singulorum pietate ad Deum admovebuntur, quinquies ante Augusti Sacramenti aram preces «Pater, Ave et Gloria» recitari debent ac semel insuper ad mentem Nostram; omnes dein ante Iesu Christi cruci affixi imaginem ter formulam «Credo» pronuntient, ac semel precatiunculam «Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, etc.» vel aliam id genus; mox Deiparae Virgini se sistant atque septies inibi, dolores eius recolendo, salutationem Angelicam «Ave Maria» recitent, preculam semel adiiciendo: «Sancta Mater, istud agas, etc.» vel aliam eiusmodi; denique ad Augusti Sacramenti altare conveniant atque catholicam fidem usitata formula, «Credo» devote profiteantur (1).

Ad Orientalem Ecclesiam quod attinet, christifideles, cum iubilares visitationes perficient, atque vel in Augusti Sacramenti, in Iesu Christi cruci affixi inque Deiparae Virginis honorem, vel ad mentem Nostram publicas fundent preces, vel denique cum catholicam fidem praescripta formula profitebuntur,

(1) Cfr. Litt. Apost. «Quod nuper», d. 6 Ian. 1933.

tum iis normis obtemperare debent, quas, pro diversis ritibus, eorum Patriarchis locorumve Ordinariis Sacra Nostra Congregatio, Orientali Ecclesiae praeposito, opportuno tempore impertietur. Praeterea singulis locorum Ordinariis fit facultas praescriptas in sacra visitatione preces in alias preces commutandi, cum iubilaris haec visitatio privatim agitur. Itemque Orientalis Ecclesiae fideles, qui extra territorii sui fines commorantur, cum latini ritus peregrinis se adiungunt, supplicationis formulas Latinis praescriptas adhibere poterunt; singillatim autem, sive proprii, sive latini ritus formulas iisdem recitare licet.

IV. Quoniam vero nonnullae e recitandis precibus Iesu Christo eucharisticis velis delitescenti adhiberi debent, locorum Ordinarii curent ut, cum ecclesias vel publica designant oratoria, ea eligant in quibus Augustum altaris Sacramentum legitime asservari soleat; vel saltem in quibus, cum sacra visitatio peragetur, praesens haberi queat. Quodsi, ob peculiares locorum condiciones — quod praesertim in Missionalium regionibus continget — id fieri nequeat, nulla tamen e precibus, in iubilari visitatione praescriptis, praetermittatur. Quae autem supplicationes Iesu Christo Eucharistico admovendae sunt, eas christifideles Augusto Sacramento, etsi non praesenti, mente tamen atque animo venerabundi adhibeant; cum ob mirandum Eucharistiae donum grates habentes maximas, tum pientissimas praebentes satisfactiones ob iniurias eidem Sacramento illatas. Atque in his rerum adiunctis catholicae fidei professio ante Iesu Christi cruci affixi imaginem habeatur.

V. Ut iubilares visitationes christifideles facilius instituere atque exsequi possint, eis facultas datur easdem peragendi visitationes etiam extra paroeciae vel dioecesis cuiusque suae fines; in templis tamen pro unoquoque loco legitime designatis. Quod quidem, singula singulis referendo, populis quoque Missionalibus demandatis conceditur.

VI. Decernimus praeterea ut, quemadmodum Romae per elapsum piacularem annum actum est, christifideles iubilarem hanc indulgentiam cum sibi, tum vita functis, toties lucrari possint, quoties imperata opera rite perficiant; ita tamen ut nulla pro altero iubilaeo acquirendo opera fieri queant, antequam inchoata pro primo opera omnino absoluta fuerint.

VII. Ut autem iis consulamus, qui in peculiari rerum locorumque condicione versentur, haec statuimus, quae sequuntur.

1. Nautae iique omnes qui navibus inserviunt, si navigium, in quo iter faciunt, sacellum habeat, ubi fas sit sacris operari, inibi poterunt iubilares perficere visitationes. Sin aliter, iisdem concedimus ut, cum ad certam stationem se receperint, ibi, in quovis nempe templo, iubilares visitationes, praescriptas preces recitando, instituere possint.

2. Locorum Ordinarii poterunt, aut per se ipsi, aut per ecclesiasticos delegatos viros, si qui impediantur ne visitationes, eo modo quo imperantur, obeant, vel harum numerum contrahere; vel ecclesias invisendas ad minorem item numerum reducere; vel denique sacras visitationes in alia pietatis caritatisve opera commutare, ad singulorum condiconem accommodata. — Impeditos autem heic intellegi volumus moniales, religiosas sorores, tertiarias regulares, pias feminas et puellas aliasve personas in gynaeceis seu *Conservatoriis* degentes; item anachoretas monasticum regularemve Ordinem profitentes et potius contemplationi quam vitae actioni deditos, ut Cistercienses

Reformatos B. M. V. de Trappa, Eremitas Camaldulenses et Carthusianos; eos praeterea, qui aut captivi sunt, aut in carceribus custodiuntur; et ecclesiasticos vel religiosos viros, qui in coenobiis aliisve domibus, emendationis causa, detinentur. Impediti ii quoque censeantur, qui aut domi aut in nosocomiis sive morbo sive imbecilla valetudine laborant, et quotquot aegrotis adsunt; ac generatim ii omnes, qui certo impedimento prohibentur quominus statutas visitationes obeant; aequo autem iure esse volumus operarios, quos in Constitutione « Qui umbratilem vitam » die xxx mensis Ianuarii superiore anno data descripsimus; ac senes denique, qui septuagesimum aetatis annum excesserint.

3. Ordinariis locorum pariter liceat — etiam per delegatos, ut supra diximus — minorem visitationum numerum praestituere, *a*) conlegiis auctoritate ecclesiastica probatis, sive clericalibus, sive religiosis; *b*) confraternitatibus, piis sodalitatibus, atque iis tantummodo laicorum consociationibus, quarum sit catholica opera provehere; *c*) adulescentibus, qui in conlegiis vivunt, vel conlegia, institutionis educationisque gratia, aut cotidie, aut statis diebus celebrant; *d*) christifidelibus omnibus, qui, aut duce parocho vel sacerdote ab eo delegato, aut alio sacerdote duce — in locis tamen dumtaxat, ubi paroeciae legitime constitutae non sunt — visitationes peracturi sint. — Ea tamen lege Ordinarii visitationum minuant numerum, ut ii omnes, quos nominavimus, instituta pompa, etiam sine suis insignibus, ad sacras invisendas aedes incedant.

4. Ubicumque autem, quavis de causa, ita incedendi per publicas vias facultas non erit, Ordinario loci eiusve delegatis liceat, ut supra, visitationum numerum contrahere ac reducere, modo intra aedis sacrae saepta aut pompa ducatur, aut saltem visitatio sollemniter communiterque fiat ab omnibus ibi una congregatis. Ordinarius autem loci eiusve delegati ab obligatione sacramentalis confessionis et sanctae Communionis nullum alium exsolvant, nisi quem ab alterutra gravis morbus prohibeat.

VIII. Ad facultates quod pertinet, confessariis, ceteroquin ad iuris normam adprobatis, tribuendas, quibus in excipienda Iubilaei confessione salutariter utantur, haec, quae sequuntur, decernimus.

1. Confessariis illae integrae sunto facultates absolvendi, dispensandi, commutandi, quascumque ab Apostolica hac Sede vel in perpetuum vel ad tempus legitime impetraverint; id tamen intra concessionis terminos.

2. Monialibus iisque aliis feminis, quarum ad confessiones excipiendas, ex Codicis praescripto, specialis adprobatio Ordinarii requiritur, fas esto quemvis confessarium sibi eligere, ab eodem loci Ordinario pro utroque sexu adprobatum, apud quem Iubilaei confessio peragi queat; cui quidem electo confessario concedimus ut, in excipiendis dumtaxat Iubilaei confessionibus, omnes exercere possit facultates, quas ipse, vi Apostolicae huius Constitutionis, pro omnibus christifidelibus iam habeat.

3. Confessariis omnibus concedimus, ut per Annum Sanctum possint, pro foro conscientiae in actu sacramentalis confessionis et per se ipsi tantum, absolvere quoslibet paenitentes non solum a quibusvis censuris et peccatis Romano Pontifici aut Ordinario a iure reservatis, sed etiam a censura ab homine lata. Huius tamen censurae absolutio in foro externo non suffragabitur.

IX. At hisce amplissimis facultatibus ne utantur nisi normis exceptionibusque servatis, quae sequuntur:

1. Ne absolvant, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254 Codicis Iuris Canonici, eos, qui irretiti sint aliqua censura vel Romano Pontifici personaliter vel specialissimo modo Apostolicae Sedi reservata. Ne absolvant pariter, nisi in adiunctis can. 900, illos, qui in casum inciderint Sanctae Sedi reservatum ad normam decreti Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, d. XVI mensis Novembris, a. MDCCCCXXVIII (cfr. « Acta Apost. Sedis », vol. XX, pag. 398); vi cuius decreti tamen, post etiam obtentam absolutionem, obligatio adhuc viget ad Sacram Paenitentiariam recurrendi eiusque mandatis obtemperandi.

2. Similiter ne absolvant, nisi ad praescriptum can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione in foro externo praeditos, superioresque maiores Religionis exemptae, qui in excommunicationem speciali modo Sanctae Sedi reservatam publice inciderint.

3. Haereticos vel schismaticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne absolvant, nisi ii, abiuratis saltem coram ipso confessario haeresi vel schismate, scandalum, ut par est, iam reparaverint, aut promiserint sese, ut par est, efficaciter reparaturos.

4. Pariter ne absolvant eos, qui sectis vetitis, massonicis aliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi, abiurata saltem coram ipso confessario secta, scandalum reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; nisi ecclesiasticos et religiosos, quos sectae adscriptos noverint, ad can. 2336 § 2, denuntiaverint; nisi libros, manu scripta et signa, quae eamdem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retinent, absolventi tradiderint, ad S. Officium quamprimum caute transmittenda, aut saltem — idque iustis gravibusque de causis — per se ipsi destruxerint; sin minus, ipsimet sincero animo spoponderint se memoratas condiciones esse, quamprimum potuerint, adimpleturos; impositis, praeterea, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari et frequenti sacramentali confessione.

5. Qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvantur nisi aut iis restitutis, aut compositione quam primum ab Ordinario vel ab Apostolica Sede postulata, aut saltem promissione sincere facta eandem compositionem postulandi; nisi de locis agatur, in quibus a Sede Apostolica aliter iam provisum fuerit.

6. Possint iidem confessarii omnia et singula vota *privata*, etiam Sedi Apostolicae reservata, iurata quoque, commutare in alia pia opera, ex iusta causa. Votum autem castitatis perfectae et perpetuae, quamvis ab origine publice emissum sit in professione religiosa tam simplici quam sollemni, subinde tamen, aliis huius professionis votis dispensatis, firmum atque integrum manserit, similiter possint, gravi de causa, in alia pia opera commutare. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensent, qui vi Ordinis sacri ad legem caelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A commutandis vero votis cum praeiudicio tertii, se abstineant, nisi is, cuius interest, libenter expresseque consenserit. Votum denique non peccandi, aliave paenalia

vota ne commutent, nisi in opus, quod, non minus quam votum ipsum, a peccato refrenet atque arceat.

7. Dispensare possint, in fordo conscientiae et sacramentali tantum, a quavis irregularitate ex delicto prorsus occulto; item ab irregularitate, de qua in can. 985, 4°; sed ad hoc unice, ut paenitens Ordines iam susceptos sine infamiae vel scandali periculo exercere queat.

8. Dispensare item possint, pro foro conscientiae et sacramentali tantum, ab occulto impedimento consanguinitatis in tertio vel secundo gradu (sexto vel quarto iuxta computationem Orientalium) collaterali, etiam attingente primum (quartum vel tertium Orientalium) quod ex generatione illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, non ad contrahendum.

9. Sive autem de matrimonio contracto agatur sive de contrahendo, dispensare possint ab occulto criminis impedimento, neutro tamen machinante; iniuncta, in primo casu, privata renovatione consensus, secundum can. 1135; imposita, in utroque, salutari, gravi diuturnaque paenitentia.

10. Ad visitationes quod attinet quatuor ecclesiarum, confessarii, pro singulis qui, iusta de causa, eas praescripta ratione perficere nequeant, facultatem habent cum concedendi dispensationem a visitatione alicuius ecclesiae, eam commutando — si fieri potest — in visitationem alius ecclesiae, tum etiam visitationum numerum contrahendi. Singulis autem, qui, morbo aliove legitimo impedimento detenti, memoratas ecclesias invisere nequeant, praescriptas visitationes in alia pia opera, quae ab ipsis impleri possint, commutent. Confessarii tamen sciant, se conscientiam suam oneraturos, si inconsulto et sine iusta causa christifideles ex eiusmodi visitationibus exemerint. Quos vero recte a visitationibus dispensaverint, iis ne indulgeant, ut preces ad mentem Nostram fundendas, quae a visitatione separari quidem possunt, praetermittant; in aegrotantium tantum commodum liceat eas etiam imminuere.

11. Ab obligatione praescriptae confessionis, quam ad adimplendam nec invalida nec annua ex praecepto confessio sufficit, ullum ne exsolvant, ne eum quidem qui materiam necessariam non habeat.

12. Ad S. Communionem quod attinet, nefas esto eiusmodi praescriptum in alia pia opera commutare, nisi de aegrotis agatur qui ab ea suscipienda prorsus impediantur. Volumus autem, Iubilaei causa, eam sufficere, quae per modum viatici ministratur; minime vero eam, quae in Paschate peragenda praecipitur.

13. Confessarii sciant posse se descriptis facultatibus uti cum omnibus fidelibus Ecclesiae tam Occidentalis quam Orientalis, qui ad confitendum apud ipsos accedant ea mente et voluntate, sincera quidem et firma, ut Iubilaei veniam lucrentur.

Facultatibus tamen absolvendi a peccatis et ab ecclesiasticis censuris ac dispensandi ab irregularitate cum eodem paenitente uti nequeant nisi semel tantum, cum ipse Iubilaei veniam primum lucretur; itemque tum solummodo, cum paenitens ab alio confessario, a die octava Paschatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit, vel ab irregularitate dispensatus.

Ceteras vero facultates — eam etiam visitationes contrahendi aut commutandi ad datam normam sub n. 10 — in favorem etiam eiusdem paenitentis semper exercere poterunt.

Ceterum, si qui post inchoata, huius Iubilaei adipiscendi animo, praescripta opera, praefinitum visitationum numerum morbo impediti complere nequeverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne favere cupientes, eosdem rite confessos ac sacra Communione refectos, memoratae indulgentiae participes fieri volumus, non secus ac si omnia imperata opera explevissent.

Itaque haec omnia, quae per Apostolicas has Litteras constituimus ac declaravimus, volumus firma ac valida exsistere et fore, ad effectum Iubilaei ad universum catholicum orbem proferendi, non obstantibus contrariis quibuslibet. Earum autem Litterarum exemplis atque excerptis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo munitis viri in ecclesiastica dignitate constituti, eamdem iubemus adhiberi fidem, quae hisce adhiberetur Litteris, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli igitur liceat paginam hanc Nostrae concessionis, voluntatis et declarationis infringere, vel ei, ausu temerario, contra ire. Quod si quis attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die secundo mensis Aprilis, anno millesimo nongentesimo tricesimo quarto, Pontificatus Nostri decimo tertio.

Fr. Th. Pius O. P. Card. Boggiani
Cancellarius S. R. E.

Laurentius Card. Lauri
Paenitentiarius Maior.

Ioseph Wilpert, *Decanus Collegii Proton. Apostolicorum.*

Vincentius Bianchi-Cagliesi, *Protonotarius Apostolicus.*

Can. Alfridus Liberati, *Adiutor a studiis.*

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Canc. Ap., vol. L, n. 15. — G. Stara Tedde.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica

Moniti sull'uso delle facoltà concesse ai confessori e sul modo di lucrar l'indulgenza del Giubileo fuori Roma.

Edita hesterno die Apostolica Constitutione «Quod superiore anno», per quam universale extra ordinem Iubilaeum ad totum catholicum orbem extenditur, summopere interest, ut quae in eadem decernuntur, accurate prudenterque in usum deducantur.

Ut vero id facilius ac tutius effici queat, SS. D. N. Pius divina Providentia Papa XI iussit, quemadmodum per elapsum piacularem annum in

confessariorum almae huius Urbis commodum, ita nunc in totius orbis confessariorum utilitatem haec, quae sequuntur, monita edenda esse, eademque edixit quam diligentissime ab omnibus esse servanda.

I. Noscant imprimis in compertoque habeant confessarii se extraordinariis hisce facultatibus uti posse dumtaxat erga paenitentes qui ad confitendum accedant *ea mente et sincera voluntate* ut Iubilaei veniam consequantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia Iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermiserit, omnes absolutiones censurarum, si eas excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

Confessarii his facultatibus in foro interno etiam extra-sacramentali uti possunt dummodo de peculiaribus facultatibus ne agatur pro quibus forum sacramentale expresse requiratur.

Parochi tamen peculiarem facultatem habeant iubilares visitationes dispensandi, contrahendi ac commutandi ad normam Constitutionis « Quod superiore anno » sub n. IX, 10, non modo cum de paenitentibus agitur, sed etiam cum de singulis fidelibus singulisque familiis paroeciae suae.

II. Facultas absolvendi a peccatis et a censuris ac dispensandi ab irregularitatibus hisce finibus continetur atque circumscribitur, ut per piacularis anni celebrationem semel tantummodo cum eodem paenitente exerceri queat, cum scilicet ipsemet iubilarem veniam primum lucretur itemque tum solummodo, cum paenitens ab alio confessario, a die octava Pascatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit vel ab irregularitate dispensatus (cfr. Const. « Quod superiore anno », sub n. IX, 13). Itaque summopere necesse est confessarios, ut munere suo rite fungantur, a quolibet paenitente hisce peccatis, censuris, vel irregularitate irretito exquirere:

1° utrum iam iubilarem veniam, a die octava Paschatis huius anni, lucrifecerit necne;

2° quodsi eam non lucrifecerit, num, anno piaculari vertente, a peccatis vel a censuris reservatis iam absolutus fuerit; atque id ipsum tum requirat, cum paenitens se sistat aliqua irregularitate irretitus.

Etenim si ipse a die octava Paschatis huius anni vel iam iubilarem veniam lucratus fuerit, vel iam fuerit a peccatis et a censuris absolutus, vel denique ab irregularitate dispensatus, absolutionem et dispensationem eiusmodi iterum obtinere non potest.

III. Confessarii praediscant ac memoria teneant indicem peccatorum censurarum, poenarum impedimentorumque omnium, quorum absolutio vel dispensatio in facultatibus sibi concessis non comprehenditur; si qua, autem eiusmodi occurrerint, meminisse eos oportet, non aliter posse se paenitenti providere, quam iis religiose servatis quae Codex praescribit can. 2254, 2290, 1045 § 3.

IV. Ne praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi coniicere iure liceat paenitentem plenissimam Iubilaei veniam esse consecuturum.

V. Si quis in occultas censuras ob partem quoquo modo laesam inciderit, eum ne ante absolvant, quam parti laesae, etiam scandalum reparando damnoque sarciendo, satisfecerit: aut saltem, si eiusmodi satisfactionem

praestare ante non possit, vere graviterque promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.

VI. Confessarii, qui a censuris etiam publicis absolvere possunt, hoc exploratum habeant:

Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tales publice renuntiati, non posse eos tamdiu Iubilaei beneficio frui quandiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, posse, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi ad finem dumtaxat lucrandi Iubilaeum cum onere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris.

VII. Ad peccatum quod attinet, per can. 894 reservatum ratione sui, confessarii absolutionem ne impertiant, nisi paenitens falsam denuntiationem formaliter retractaverit, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, imposita insuper gravi et diuturna paenitentia.

VIII. Si de casu agatur, etiamsi occulto, de quo in can. 2342, prohibeant, sub poena reincidentiae, quominus paenitens in posterum ad illam religiosam domum eiusque ecclesiam accedat. Firmis quidem manentibus poenis, de quibus sub n. 2 eiusdem canonis agitur.

IX. Religiosos, apostatas a religione, ab excommunicatione can. 2385 lata ne absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint; attamen, si ii firmum habeant propositum ad religionem suam redeundi, congruo iisdem praefinito ad id exsequendum tempore, in foro interno absolvant, ea condicione ut in censuram recidant si intra praefinitum tempus ad religionem non redierint. At ii moneantur, se, quamdiu extra suae religionis domum commorentur, ab actibus legitimis ecclesiasticis excludi, privilegiis omnibus suae religionis privari, Ordinario loci commorationis subiici, atque obnoxios esse, etiam postquam redierint, aliis poenis in can. 2385 statutis. Religiosus autem fugitivus, etiamsi ex Constitutionibus suae religionis in excommunicationem inciderit, absolvi, rite dispositus, in foro interno poterit, imposita obligatione ad religionem quam primum redeundi, eadem ratione eademque sub reincidentiae poena, ac pro apostatis a religione cautum est: praeterea, si sit in sacris, ea lege, ut suspensionem observet can. 2386 statutam.

X. Cum de votorum commutatione agitur, id latiore quadam ratione accipiatur, ita quidem ut confessarii, pro sua ipsorum prudentia, in opera etiam minoris meriti vota commutare possint.

XI. A lectione librorum prohibitorum, eorum praesertim qui in can. 2318 § 1 sub excommunicationis poena vetantur, ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario ipsi aut alii, qui facultatem eosdem retinendi habeat, ante absolutionem tradiderit; sin minus, se eos, cum primum potuerit, destructurum aut traditurum, serio promiserit.

XII. Ad facultatem quod attinet sacras visitationes commutandi vel dispensandi, haec animadvertenda sunt:

1° Cum aliquis dispensationem obtinuerit unam vel alteram ecclesiam aut oratorium invisendi, nulla facta obligatione aliam ecclesiam vel oratorium per commutationem visitandi, noverit idem sacras visitationes duodecim semper habendas esse, quae proinde in reliquis ecclesiis vel ora-

toriis fieri debent. Dispensatio enim alicuius ecclesiae visitandae idem non est ac sacrarum visitationum numeri imminutio.

2° Si quis vero, praeter dispensationem alicuius ecclesiae visitandae, sacrarum etiam visitationum numeri imminutionem petat, confessarii tot preces eidem recitandas praescribant, quot visitationes dispensatae fuere; quae quidem preces haud absimiles illis esse debent quae in sacris visitationibus adhibentur.

3° Si quis interdum, animo sacrâs visitationes rite peragendi, ad ecclesiae fores pervenerit, aditu ad eam iam clauso vel quavis de causa impedito, tum satis erit ad easdem fores praescriptas preces recitare. At visitatio pia ac devota sit oportet, idest facta animo Deum colendi; quem quidem animum ipsa exterior reverentia aliquo modo patefaciat.

4° Vocales preces, quae praescribuntur, alternis etiam vocibus recitari possunt. Mutis vero can. 936 consulitur.

XIII. Cum quatuor ecclesiarum visitatio non sit opus per se praeceptum, sed tantummodo iis impositum qui libere velint Iubilaei veniae participes fieri, id visitationis onus, quotiescumque a confessariis privilegiatis debet, ex rationabili causa, totum vel ex parte paenitentibus remitti, ne commutetur in alia opera, quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis proprie dictae titulo adstrictus.

XIV. Confessio et Communio ad lucrandam piacularis anni veniam imperatae nihil refert utrum visitationibus quatuor ecclesiarum antecedant, an interponantur vel succedant; unum refert et necesse est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925 § 1, compleatur. Si quis igitur post confessionem peractam, ultimo nondum completo opere, in letale rursus inciderit, iteret confessionem oportet, si sacram Synaxim debet adhuc suscipere; secus, satis erit, ut, actu contritionis perfectae elicito, cum Deo reconcilietur.

Haec *Monita* ad praesentis disciplinae condicionem accommodata, Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in lucem edi iussit, ut constans et tuta omnibus praesto sit interpretatio et facultatum, quae vigebunt, et operum, quae praestanda sunt ad veniam Iubilaei consequendam, per proximam piacularis anni ad totum catholicum orbem prorogationem.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die III mensis Aprilis anno MDCCCCXXXIV.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

DALLE CURIE DIOCESANE

Dal Bollettino Eccles. della *Archidiocesi di Napoli*, aprile 1934 *.

Notificazione dell'E.mo Cardinale Arcivescovo per l'Estensione del S. Giubileo straordinario della Redenzione

8 Aprile 1934–28 Aprile 1935

Fratelli e Figli dilettissimi,

Il giubileo della umana Redenzione pareva che dovesse terminare col rito di chiusura di quella Porta Santa, che, durante l'anno, ha visto sfilare innumeri schiere di pellegrini, accorsi da ogni parte del mondo in cerca di perdono e di pace.

Invece la inesauribile sollecitudine del Romano Pontefice per il bene dei fedeli lo ha voluto esteso a tutte le Diocesi dell'Orbe cattolico. Un altro anno santo: un altro anno di preghiera, di penitenza, di grazia.

È un nuovo fremito di vita che passa pel mondo; una voce implacabile che insiste e chiama a raccolta le anime, perché, niuna esclusa, si avvantaggino dei frutti della Redenzione.

Non la lontananza dello spazio, né i disagi del viaggio, né altri motivi possono lasciarci dubbiosi o perplessi. Ormai a ognuno è dato di accostare con tanta facilità le labbra alla fonte verace delle acque salutari della grazia, e stendere la mano verso i tesori straordinari che la Chiesa ci porge.

Apriamo il cuore alla speranza, figli dilettissimi. È questa l'ora di Dio. Non la lasciamo inutilmente suonare.

Noi vorremmo che nessuna delle anime affidate alle Nostre cure restasse, alla fine di questo anno, priva di tanto bene, cioè senza essersi sollevata fino alla redenzione dalla colpa, senza avere gustato la pace del perdono, il trionfo del sacrificio.

A voi specialmente, fratelli dilettissimi nel sacerdozio, Nostri cooperatori nel bene delle anime, dispensatori infaticabili dei doni del cielo, la Nostra parola esortatrice ad usare ogni industria per preparare, guidare, illuminare e ricondurre le anime alla vita della grazia, incitandole ad opere di penitenza, mezzo precipuo per l'espiazione dei peccati.

Ed a voi, figli amatissimi, l'esortazione a mostrarvi docili e pronti alla voce del Signore e ad accogliere con generosità le elargizioni della Chiesa. Unitevi nella preghiera alle intenzioni del Sommo Pontefice, esposte nella Bolla d'indizione dello straordinario Anno Santo, e, recentemente, nella Co-

* Autorevole commento dei documenti pontificii sopra riportati ci offrono la lettera e le disposizioni dell'Em.mo Presule di Napoli.

stituzione Apostolica, con la quale viene esteso al mondo l'incalcolabile beneficio dell'universale giubileo: la libertà della Chiesa in tutte le Nazioni; la pace, la concordia e la vera prosperità dei popoli; il maggiore incremento delle Missioni, che estendono il regno di Cristo fra i popoli infedeli, ed il ritorno dei dissidenti all'unità della Chiesa Cattolica; finalmente la devota ammenda e riparazione contro le offese recate a Dio dagli « *atei militanti* », e dai « *senza Dio* », che tentano, con disperato sforzo, a strappare dal cuore degli uomini i conforti supremi della Religione, privandoli dei benefici della vera civiltà, che è la cristiana.

Quante gravi ragioni per elevare più fervidamente le nostre preci al Signore!

E la viva fiducia nella misericordia divina, la profonda umiliazione per la nostra indegnità, la contrizione sincera e completa per le colpe commesse, quel necessario senso di contegno decoroso, pio, composto, da conservarsi durante le visite giubilari, concorreranno certamente ad assicurare il successo alle nostre preghiere.

Rendiamoci, dunque, propizio il Signore con la pratica costante della mortificazione cristiana.

« Mortificate le vostre membra terrene » (1) avverte l'Apostolo Paolo, nell'epistola che la Chiesa ci fa meditare nell'Uffizio divino di questa Domenica *in albis*.

Il cristiano, morto al mondo per mezzo del battesimo, e reso partecipe, mediante la grazia, della natura divina, deve aborrire la vita animale e sensuale, e vivere in modo degno di Dio.

Col battesimo furono cancellati i peccati ma non si estinse la concupiscenza, la radice stessa del male. Da questa pullulano tutti i cattivi desideri. La mortificazione è il grande mezzo per reciderli dal cuore.

Spogliamoci dell'uomo vecchio, detestiamo tanti enormi peccati, smettiamo tutte le colpe: collera, animosità, malizia, bestemmia, osceno parlare: *nunc autem deponite et vos omnia: iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro* (1).

E rivestiamoci di Gesù Cristo, per essere, in Lui e per Lui, anche noi immagini di Dio.

Perciò come eletti di Dio, santi e beneamati, vestiamo viscere di misericordia, benignità, umiltà, mitezza, pazienza, sopportandoci scambievolmente e perdonando come il Signore ha perdonato noi. E, sopratutto, conserviamo la carità: il che è vincolo di perfezione (2).

Fratelli e Figli dilettissimi, ascoltate gli ammaestramenti dell'Apostolo. Preparatevi alla riforma della vita, se desiderate guadagnare con frutto lo straordinario perdono dell'anno giubilare. Ed allora la pace di Cristo regnerà nei vostri cuori: « *Et pax Christi exultet in cordibus vestris* » (3).

(1) S. Paul., *Ad Coloss.*, Cap. III, v. 5 seg.
(2) S. Paul., loc. cit., v. 8.
(3) S. Paul., loc. cit., vv. 12, 13 e 14.
(4) S. Paul., loc. cit., v. 15.

Sia questo l'augurio che vi rivolgiamo nei presenti gaudi pasquali, nella speranza che il Signore voglia fecondarlo, auspice la pastorale benedizione, che di tutto cuore v'impartiamo nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo.

Napoli, dal Nostro Palazzo Arcivescovile, la Domenica *in albis*, 8 aprile 1934.

† Alessio, *Card. Arcivescovo.*

N. B. — *La presente Notificazione dovrà essere letta e spiegata al popolo dai Parroci e Rettori di Chiese, e conservarsi negli Archivi.*

Disposizioni e norme per l'Anno Santo nell'Archidiocesi di Napoli.

I. Le chiese assegnate per le Visite giubilari per la città sono: la Cattedrale, la chiesa dei Girolamini, la chiesa parrocchiale di S. Giorgio Maggiore, e la chiesa parrocchiale dei Ss. Severino e Sossio. Le chiese giubilari negli altri centri della Archidiocesi sono elencate e pubblicate dopo le presenti disposizioni.

II. Le visite da farsi sono complessivamente 12, e propriamente 3 per ciascuna delle quattro chiese assegnate, *o nello stesso giorno o in giorni successivi*, e, se nello stesso giorno, i fedeli usciti dalla chiesa dopo la prima visita, possono rientrarvi per una successiva visita.

Nei paesi dove è assegnato un minor numero di Chiese le dodici visite saranno fatte, quattro per ciascuna chiesa, se le chiese son tre; sei per ciascuna se le chiese sono due; tutte le dodici nella stessa chiesa se è assegnata una sola chiesa.

III. Affinché i fedeli meglio s'ispirino al ricordo della divina Redenzione e specialmente della Passione di N. S. G. C., viene stabilito che, oltre le preghiere che si possono rivolgere al Signore secondo la propria devozione, ognuno deve recitare « in ciascuna visita »:

Cinque *Pater, Ave* e *Gloria,* innanzi all'Altare del SS. Sacramento, ed un *Pater, Ave* e *Gloria,* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice;

Tre *Credo,* innanzi all'Immagine del SS. Crocefisso, aggiungendo per una sola volta la giaculatoria: *Adoramus Te, Christe,* ecc., od altra equivalente;

Sette *Ave,* innanzi all'Immagine della SS. Vergine, meditando i suoi dolori, e aggiungendo una sola volta la giaculatoria: *Santa Madre, questo fate,* ecc., o altra equivalente;

Un *Credo,* all'Altare del SS. Sacramento, come devota professione di fede (5).

(5) Quel Bollettino diocesano per istruire ed agevolare i fedeli nella pratica delle Visite giubilari prescritte, ha fatto stampare in un foglietto volante le istruzioni, le preghiere e le giaculatorie. A richiesta verranno inviate *gratuitamente* ai MM. RR.

IV. Per rendere più facili le visite alla chiese è data facoltà di farle anche fuori della propria parrocchia purché si facciano nelle chiese da Noi assegnate per ciascun luogo.

V. Per i cortei processionali condotti dai MM. RR. Parroci o da un sacerdote da essi delegato, per i Collegi chiericali e monastici approvati da Noi, per le Confraternite, le Pie Unioni e quelle Associazioni laicali che hanno per fine l'incremento delle Opere cattoliche e per i giovanetti che vivono nei Collegi o che frequentano i Collegi per istruirsi ed educarsi, o ogni giorno o in determinati giorni, riduciamo a quattro le visite giubilari, una per ciascuna delle quattro chiese assegnate, se a Napoli; e negli altri centri dell'Archidiocesi anche quattro visite, da distribuirsi nel miglior modo nel caso che fossero assegnate meno di quattro chiese.

VI. Avvisiamo che l'Indulgenza del Giubileo si può guadagnare anche più volte, sia per sé, che per i defunti, purché si compiano esattamente le opere ordinate; ma non si possono iniziare le opere ingiunte per guadagnarlo la seconda volta, se non quando sono state eseguite tutte le opere ingiunte per lucrarlo la prima volta.

VII. Sono esentate dalle visite alle chiese, facendosele commutare in opere di pietà, di carità, e, particolarmente con offerta Pro Seminario, proporzionata alle condizioni di ciascuno, coloro che sono considerati come impediti, e, propriamente:

a) le monache, le religiose, le terziarie regolari, le pie donne e le giovanette ed altre persone che vivono negli educandati e nei Conservatori;

b) gli anacoreti che professano un ordine monastico regolare di vita contemplativa, come gli Eremiti Camaldolesi, ecc.;

c) i prigionieri, i carcerati, i religiosi, gli ecclesiastici, che siano trattenuti in case pie per emendarsi;

d) quelli che sono degenti negli Ospedali e nelle case per malattie e malferma salute, e quelli che assistono gli ammalati;

e) in generale tutti quelli che per un determinato impedimento non possono compiere le visite;

f) gli operai, a norma della Cost. « Qui umbratilem »;

g) i vecchi che hanno compiuto i 70 anni.

VIII. È data facoltà di commutare le visite in altre opere di religione o carità, per le persone impedite, sopra elencate, al Penitenziere maggiore, ai Penitenzieri minori, ai Canonici della cattedrale, ai Confessori ordinari per i Monasteri e per gli Educandati, ai Cappellani delle Carceri e dei Riformatori, ai Rettori degli Ospedali, ai Vicarii Foranei.

IX. Nessuno potrà essere dispensato dalla confessione e dalla comunione, tranne nel caso in cui qualche malattia impedisca o l'uno o l'altro Sacramento.

Parroci cento copie di dette pagelline da distribuirsi ai fedeli di ciascuna Parrocchia. Nelle Sagrestie delle Chiese giubilari poi tutti i fedeli potranno anche provvedersi di dette pagelline.

Le facoltà concesse ai confessori dalla Costituzione Apostolica 2 aprile 1934.

1) I confessori conservano le facoltà, ovemai le abbiano ricevute dalla S. Sede, sia in perpetuo che a tempo, di assolvere, dispensare, commutare, sempre però nei termini della concessione.

2) Alle religiose e alle altre pie donne, per confessare le quali si richiede, secondo la prescrizione del Codice, una speciale approvazione dell'Ordinario, è dato il permesso di scegliersi qualsiasi confessore, approvato dall'Ordinario, nel luogo, *pro utroque sexu*, per la confessione del Giubileo, e a questo confessore vengono concesse, solo per la confessione del Giubileo, le stesse facoltà che si hanno per i fedeli in forza della stessa Costituzione.

3) A tutti i confessori viene concesso, per la durata dell'Anno Santo, la facoltà di assolvere in *foro conscientiae* e *in actu sacramentalis confessionis*, qual si voglia penitente non solo da ogni censura e peccato *a iure* riservato al Romano Pontefice o all'Ordinario, ma anche dalla censura *ab homine*. Però l'assoluzione da questa censura non suffraga in foro esterno.

4) Queste facoltà si debbono esercitare con le norme ed eccezioni che seguono:

a) Dalla censura *personaliter reservata R. P.* o *specialissimo modo S. A.*, non si può assolvere se non a norma del canone 2254, [cioè con l'obbligo di ricorrere *infra mensem* alla Sacra Penitenzieria o all'Ordinario sotto pena di ricadere nella censura o, se questo ricorso è impossibile normalmente, bisogna imporre un'altra penitenza per l'assoluzione della censura con la condizione che se questa penitenza non viene compiuta nel tempo determinato dal confessore, si ricade nella censura];

b) Solo a norma dello stesso canone 2254 si possono assolvere i prelati del Clero secolare con giurisdizione in foro esterno, e i superiori maggiori di Religioni esenti, che siano caduti *publice* nella censura riservata *speciali modo* alla Santa Sede;

c) Gli eretici e gli scismatici *publice dogmatizantes* possono essere assoluti solo dopo l'abiura dall'eresia o dallo scisma, fatta almeno innanzi al confessore; riparato lo scandalo o almeno promesso seriamente di farlo;

d) I massoni e gli altri ascritti alle sette proibite, anche occulti, non possono essere assoluti se non dopo l'abiura dalla setta fatta almeno innanzi al confessore; dopo aver riparato allo scandalo e desistito da ogni attiva cooperazione, o favore, alla setta; dopo aver denunziato gli ecclesiastici e i religiosi ascritti alla setta a norma del canone 2336/2; dopo aver consegnato libri, manoscritti, distintivi, che riguardano la setta, al confessore, da trasmettersi quanto prima al S. Ufficio, o almeno, per giusta e grave causa, essi stessi li distruggano; o che almeno ancora, promettono sinceramente di adempiere essi stessi a queste condizioni quanto prima. Bisogna imporre una grave e proporzionata penitenza salutare, e la frequente confessione sacramentale;

e) Quelli che hanno acquistato senza permesso beni ecclesiastici non possono essere assoluti se non dopo aver domandato la composizione, o almeno

promesso seriamente di farlo; tranne in quei luoghi ove si sia già provveduto dalla Santa Sede;

f) Gli stessi confessori possono commutare in altra pia opera, per giusta causa, tutti e singoli voti privati anche riservati alla Santa Sede e anche giurati. Possono commutare in altra pia opera, però per grave causa, il voto di castità perfetto e perpetuo, quantunque emesso in origine pubblicamente nella professione religiosa tanto semplice che solenne, quando però siano stati dispensati gli altri voti emessi nella stessa professione. Non possono però dispensare dalla legge del celibato *vi ordinis* anche se il chierico sia stato ridotto allo stato laicale. Non possono commutare i voti emessi in favore dei terzi, se questi non vi abbiano espressamente volentieri consentito. Non possono commutare il voto di non peccare e gli altri voti penali, se non in opere che siano ugualmetne sufficienti ad allontanare dal peccato;

g) Solo *in foro conscientiae et sacramentali* possono dispensare da ogni irregolarità *ex delicto prorsus occulto*; anche da quella per l'omicidio e l'aborto, ma da questa solo per l'esercizio dell'ordine, per evitare infamia o scandalo;

h) Possono dispensare anche solo *in foro coscientiae et sacramentali* dall'impedimento occulto di consanguineità di terzo o di secondo grado collaterale anche attingente il primo, proveniente da generazione illecita; però solo per convalidare un matrimonio già contratto, non per contrarlo;

i) Possono dispensare dall'impedimento *criminis occulto, neutro machinante,* sia per contrarre il matrimonio, sia per convalidare un matrimonio già contratto, imposta in questo caso la rinnovazione del consenso. In entrambi i casi imporre salutare, grave e lunga penitenza;

l) I confessori possono dispensare i singoli, che per giusta causa non possono compiere le visite nel modo prscritto, dal visitare una chiesa; o anche ridurre il numero delle visite. A quelli che per malattia o per altro legittimo impedimento non possono visitare le chiese determinate, possono mutare le visite prescritte in altre pie opere, che possono compiere. Sappiano i confessori di avere onerata la propria coscienza se imprudentemente e senza giusta causa dispensano i fedeli dalle visite. Non dispensino, però, quelli che hanno dispensato dalle visite, dal pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice; le preghiere possono ridursi solo agli infermi;

m) Per ciò che riguarda l'obbligo della confessione, esso non può essere soddisfatto da una confessione, invalida, né da quella annua del precetto; nessuno può esserne dispensato neppure quelli che non hanno materia necessaria;

n) Per ciò che riguarda la S. Comunione non si muti essa in altra pia opera, se non si tratta proprio d'infermi che sono impediti dal riceverla. Per la Comunione del Giubileo è sufficiente quella che si amministra per Viatico, non quella che è imposta dal Precetto Pasquale;

o) I confessori possono servirsi di queste facoltà tanto con i fedeli della Chiesa Occidentale, che con quelli della Chiesa Orientale, i quali si accostano alla confessione con l'intenzione di lucrare il Giubileo. Però non possono servirsi della facoltà di assolvere dalle censure e dai peccati riservati e dispensare dalle irregolarità che una sola volta con lo stesso penitente,

quando questi lucra per la prima volta il Giubileo, e quando non sia stato già assoluto dall'ottava di Pasqua di questo anno, da peccati o censure riservate o dispensato dall'irregolarità. Le altre facoltà, anche quelle di ridurre o commutare le visite, si possono sempre esercitare in favore dello stesso penitente.

Se qualcuno con animo di lucrare il Giubileo avendo iniziato le opere prescritte non può più completare il numero delle visite per malattia, confessandosi e comunicandosi, per benevola concessione del Sommo Pontefice, guadagna il Giubileo come se avesse compiuto le opere prescritte.

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO

Le sacre suppellettili secondo la dottrina del Codice di D. C. del Concordato e dei relativi regolamenti emanati.

Si chiede: 1° La dotazione (intendi suppellettili, in genere) di una chiesa appartiene al parroco o alla chiesa?

2° Può un parroco, nel trasporto della parrocchia da una ad altra chiesa, ambedue già esistenti ed ambedue con fabbriceria riconosciuta ecclesiasticamente e civilmente, spogliare la prima chiesa della miglior parte della sua dote (confessionali, sedie, paramenti e vasi sacri) e fornire, così, la seconda, mentre la prima dovrà restare ancora non solo aperta al culto, ma anche con un sacerdote stabile?

R. — Nomine sacrae suppellectilis veniunt vestes sacrae, vasa sacra aliaque obiecta quae inserviunt ad Missam celebrandam, ad sacramenta et sacramentalia conficienda ac ministranda, ad custodiam SS. Eucharistiae eiusque cultum, ad sacras functiones peragendas, generatim omnia quae in publico cultu exercendo adhiberi solent. Sensu lato veniunt etiam quae inserviunt ad ornatum ecclesiae et altarium (1).

Saggia e quanto mai opportuna è la disposizione del canone 1296, § 2: « Ad normam can. 1522, nn. 2, 3, universae sacrae supellectilis inventarium fiat et accurate servetur ». Ogni chiesa, dunque, deve avere l'inventario di quanto possiede di sacre suppellettili necessarie per l'esercizio del culto divino. Questo inventario deve essere redatto da colui « cui credita sit cura sacrae supellectilis », can. 1302, e nel caso che sia lo stesso beneficiato, *antequam officium ineat.* Tale inventario dovrà farsi sulla scorta del precedente, alla presenza di chi esce dall'ufficio, ed, in sua mancanza, alla presenza degli

(1) Cfr. Canone 1296, § 1: CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, vol. 2, p. 299-300. « Certo ex Codice omnia vasa, utensilia et ornamenta sive sacerdotalia sive altaris quae benedictione constitutiva consecrantur, nomine sacrae supellectilis intelligenda sunt, at nomen non est ad hoc restringendum ut ex verbo " praesertim " ibi adhibito constat. ad sacram suppellectilem pertinent etiam tapetum, sedes pro confessionibus audiendis, scamna in ecclesia et praesertim a sacris ministris adhibenda etc. Cfr. P. MATTHAEUS CONTE, *Institutiones i. c.*, vol. 2, n. 876.

eredi che dovranno rispondere dei danni: « Huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in archivio Curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur quam patrimonium subire contingat », canone 1522, n. 3.

Quanto il canone 1299, §§ 2, 3, determina per i vescovi residenziali va applicato, in forza del canone 1300, ai parroci, ed, in genere, a tutti i chierici *qui in aliqua ecclesia beneficium saeculare vel religiosum obtinuerit.* Chiara è la disposizione del Codice per i vescovi residenziali: « Defuncti Episcopi residentialis sacra supellex cedit ecclesiae cathedralis, exceptis annulis... et iis omnibus utensilibus cuiusvis generis quae legitime probetur ab Episcopo defuncto. comparata fuisse bonis ad ipsam ecclesiam non pertinentibus neque constet in ecclesiae proprietatem transiisse. Episcopus obligatione tenetur inventarii sacrorum utensilium authentica forma conficiendi, in quo pro rei veritate quando acquisita sint exprimat, distinteque describat si qua non ex ecclesiae reditibus ac proventibus, sed ex propriis bonis vel ex donatione sibi freta comparaverit; secus omnia reditibus ecclesiae comparata praesumuntur ». Dalla canonica prescrizione segue: sono della chiesa di cui il chierico gode il beneficio tutte le suppellettili:

a) comprate con denaro proprio di detta chiesa;

b) donate dai fedeli alla chiesa o comprate col denaro offerto, ad hoc, dai fedeli;

c) sebbene comprate col denaro proprio siano già passate in dominio della chiesa, perché ad essa assegnate o donate, o tale considerate *ex iuris praesumptione.*

In caso il chierico beneficiato non faccia tale inventario, specificando la pertinenza delle sacre suppellettili, il legislatore dispone: *Omnia reditibus ecclesiae comparata praesumuntur.* Con tale disposizione si intende punire il chierico negligente, determinando, in caso non si trovi detto inventario, che siano della chiesa, perché si presuppone che siano state acquistate con denaro della chiesa (2).

Ma quale è la estensione e la forza delle espressioni: « Ex bonis ad ipsam ecclesiam non pertinentibus... Si qua non ex ecclesiae reditibus ac proventibus? ». Il legislatore ha voluto, con tali espressioni, insegnare che appartengono alla chiesa tutte le suppellettili comprate:

a) con denaro appartenente o derivante dai beni della chiesa, facendo così, distinzione tra il patrimonio proprio della chiesa e relativo suo reddito e tra il beneficio eretto per sostentare il chierico addetto al servizio di quella chiesa;

b) con denaro derivato da un qualsiasi reddito o provento ecclesiastico, sia anche quello del proprio beneficio ecclesiastico. Sebbene, dunque, il reddito del proprio beneficio sia proprio del beneficiato e passi in suo uso, pure, se con tali redditi si siano acquistate sacre suppellettili, queste passano alla chiesa proprio perché furono comprate con reddito del beneficio

(2) È questa una « praesumptio iuris », che cede dinanzi alla verità, vale a dire ammette prova in contrario. (Ma non crediamo che la presunzione sia in pena. [N. d. D.]).

ecclesiastico. E la disposizione è giusta. Il reddito beneficiario, infatti, è dato *propter sustentationem,* rimanendo fermo il principio che quanto non è necessario per il sostentamento deve ritornare alla chiesa o alle opere pie. Qualora il beneficiato, con parte del reddito del proprio beneficio, abbia comprato sacre suppellettili, ha dimostrato che tale reddito era in eccedenza ai suoi bisogni, e, conseguentemente, egli abbia voluto uniformarsi alla disposizione canonica di ridare alla chiesa *quanto non fu necessario per il suo sostentamento.*

Da quanto abbiamo esposto possiamo rispondere al primo quesito: Le suppellettili, in genere, di una chiesa appartengono alla chiesa e sono di proprietà della chiesa qualora siano state acquistate:

a) con denaro appartenente alla chiesa;

b) con denaro offerto alla chiesa;

c) con i redditi beneficiari, però alla morte del beneficiato;

d) qualora siano state donate alla chiesa, anche se comprate con denaro proprio.

In tutti gli altri casi sono ed appartengono a chi dette suppellettili acquistò.

Pel secondo quesito è necessario osservare:

a) La prima chiesa ha una propria fabbriceria. Si suppone, dunque, che tutte le suppellettili siano state comprate con denaro della fabbriceria, quindi, con denaro della chiesa. Ed, in questa ipotesi, le suppelletili sono di quella chiesa cui s'appartiene il denaro col quale sono state comprate;

b) In caso vi siano suppellettili comprate dal parroco, con i redditi del suo beneficio parrocchiale, tali suppellettili sono del parroco fino al giorno della sua morte, e solo dopo morte (3) passano in possesso della chiesa parrocchiale e, precisamente, della nuova chiesa costituita come sede della parrocchia;

c) Per le suppellettili comprate con le oblazioni dei fedeli è necessario vedere se essi intesero beneficare la chiesa, *qua talis,* ovvero la parrocchia. Nella prima ipotesi le suppellettili restano alla chiesa; nella seconda, passano alla nuova chiesa sede della parrocchia.

Non vi potrà essere dubbio che i fedeli vollero beneficare la parrocchia e non la semplice chiesa con l'acquisto di quelle suppellettili *necessarie per le funzioni parrocchiali,* come, per esempio, pallio per la processione del SS.mo e relativo ombrello, fanali per il S. Viatico, vasi per gli olii santi, coltre funeraria, ecc. Per le altre, di utilità comune, giudicherà il buon senso del proprio Ordinario, il quale considerando le diverse circostanze di luogo e di persone, deciderà secondo crederà più opportuno, anche quando, giuridicamente, siano della chiesa per la cui utilità furono comprate dai fedeli.

Alla nuova chiesa parrocchiale bisognano, certamente, sacre suppellettili che non sono di così urgente necessità per la vecchia sede, la quale, sebbene resti aperto al pubblico culto, ha sempre limitati diritti a celebrare

(3) Non vediamo la necessità di ipotizzar la morte, rimanendo, per noi, ferma la presunzione per qualunque caso in cui il titolare lasci la chiesa. [N. d. D.].

sacre funzioni. Potrà, quindi, l'Ordinario comporre la faccenda *de bono et aequo* (4).

La maggiore difficoltà presentano le immagini sacre, specie quelle di singolare venerazione. La prudenza ed il savio giudizio dell'Ordinario potrà evitare che ne discapiti la parrocchia e, nel medesimo tempo, non si facciano, dalla nuova parrocchia, nuovi acquisti, con identiche immagini sacre, creando, così, una concorrenza tutta a discapito della purezza della fede del popolo.

Se sono difficoltà queste alle quali poco può opporre il diritto, *a molto*, invece, potrà il *savio criterio dell'Ordinario e lo zelo disinteressato dei sacerdoti, deputati per l'assistenza religiosa delle nostre buone popolazioni* (5).

* * *

Quanto abbiamo detto è per disposizione del Codice di Diritto Canonico, ma, in Italia, bisognerà stare anche alle disposizioni concordatarie. Nel Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, (R. D. 2 dicembre 1929, n. 2252), l'articolo 32 ha questa disposizione: « La presa di possesso delle temporalità da parte dell'autorità ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'ufficio per gli affari di culto. Deve compilarsi, in contraddittorio degli aventi diritto, regolare processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei beni e lo stato accertato, ove occorra, anche con perizia, in cui essi si trovano, *nonché l'elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture* ».

La Istruzione 20 giugno 1929 della Sacra Congregazione del Concilio (« A. A. S. », n. 8, l'8 luglio 1929) parlando della riconsegna dispone:

Art. 22: « Tale riconsegna si farà in contraddittorio del cessato beneficiato o dei suoi eredi, avvertiti del giorno e dell'ora precisa con lettera raccomandata; quale termine trascorso invano, si procederà d'ufficio anche alla presenza del rappresentante governativo di cui al precedente articolo 21, § 2 ».

Art. 23: « La riconsegna si eseguirà mediante inventario di tutti gli immobili e mobili, compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di consegna, ed in base all'accertamento fatto, occorrendo anche una perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo ».

Tanto nel Regolamento, quanto nella Istruzione parlasi della *riconsegna delle temporalità del beneficio*. Non sappiamo perché il Regolamento metta fuori ed accumuli, con le temporalità beneficiarie, anche l'*elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture*, come se gli arredi sacri, ecc., facciano parte delle temporalità beneficiarie. Giustamente l'Istruzione della

(4) Naturalmente in caso di grave contestazione la questione potrebbe esser dedotta dinanzi al tribunale ecclesiastico, essendo di sua natura non disciplinare e amministrativa, ma patrimoniale e contenziosa: ci parrebbe anzi opportuno che lo stesso Ordinario, dopo esaurite indarno le vie pacifiche, lasciasse i contendenti pienamente liberi di adire il suo tribunale e i superiori. [N. d. D.].

(5) Beninteso quelle concernenti il culto e le immagini sacre (can. 1279) di squisita natura amministrativa, non quelle concernenti la proprietà, che è diritto patrimoniale, alla cui definizione la chiesa destina i suoi tribunali. [N. d. D.].

Sacra Congregazione del Concilio si limita alla riconsegna *di tutti gli immobili e mobili* e niente dice *degli arredi sacri, delle suppellettiil e delle scritture,* che, come tali, sono della chiesa e non del beneficio, e, quindi, di esclusiva pertinenza alle disposizioni date dall'autorità ecclesiastica. Tali disposizioni concordatarie sono dirette alla conservazione del patrimonio beneficiario della *chiesa e non degli arredi sacri necessari per il culto, al quale provvede solo l'autorità della chiesa.*

Non potrà equivocarsi sulla espressione dell'art. 23 della citata Istruzione: « La riconsegna si eseguirà mediante inventario di tutti gli immobili e mobili », perché le ultime parole dello stesso articolo 23 chiariscono la portata e la estensione della espressione: « ...occorrendo con perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo », disposizione questa che non può riferirsi agli arredi sacri e suppellettili, perché essi non costituiscono parte patrimoniale del beneficio, di cui lo Stato si interessa anche dopo il Concordato, ma sono oggetti di culto appartenenti alla chiesa e, quindi, sono sotto il potere delle autorità ecclesiastiche.

Non potrà obiettarsi *che lo Stato intende garantire la conservazione di oggetti d'arte,* perché lo stesso articolo 32 del citato Regolamento, degli oggetti d'arte ne fa obbligo a parte: « Ove si trovino oggetti d'arte... se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia al Ministero della educazione nazionale », ecc. Si vede, dunque, che la prescrizione data per l'elenco *degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture* non è per la loro ragione artistica, ma, invece, è diretta a porre il principio che lo Stato ha diritto, anche dopo il Concordato, *a contarci le sedie in chiesa.*

Né, crediamo, tale disposizione possa coonestarsi, riferendola alla disposizione dell'articolo 63 dello stesso Regolamento: « In ogni ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto... Tale registro inventario deve contenere la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente ». L'inventario è diretto a garantire la conservazione del *patrimonio degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto,* e mezzo d'accertamento può essere, appunto, la riconsegna. Ma se l'inventario è un mezzo efficace per la conservazione inalterata del patrimonio vero e proprio, mobile od immobile che sia, come potrebbe esercitarsi tale diritto sugli oggetti di culto e sulle suppellettili, in genere, che, naturalmente, di giorno in giorno, invecchiano irreparabilmente, da richiedere accomodi ed, un giorno, sostituzione?

Ed allora, quale sarà il criterio da adottare per conservare lo stato patrimoniale inalterato degli arredi e delle suppellettili?

O bisognerà sottoporre il parroco, per ogni sedia, scanno, pianeta da riparare, o da mettere fuori uso, al permesso preventivo dell'ufficio distrettuale di culto, con perizia, sopraluoghi, ecc., *e ciò è ridicolo*; ovvero rimanere il parroco sotto l'incubo di possibili sorprese, da parte dei rappresentanti del Governo, all'atto della riconsegna, o anche prima, specie quando il parroco abbia dovuto sostituire i vecchi oggetti di culto con nuovi di valore più modesto, *e ciò non è umano.*

Che la nostra osservazione sia almeno *razionale,* appare chiaro da tutto lo spirito che informa il nostro Concordato. Lo Stato assume la vigilanza

sui benefici ecclesiastici *per i quali concorre ad integrare la rendita col supplemento di congrua,* o... *potrebbe essere tenuto...* vogliamo essere anche larghi. Ma tale ragione se vale per lo stato patrimoniale fruttifero, nessuna relazione ha, o può avere, con le suppellettili ed arredi sacri, che lo Stato non fornisce, *nemmeno in parte od in supplemento,* e che, invece, *sono a totale carico della chiesa, o meglio, del parroco e dei fedeli* (6).

Praticamente sappiamo, per esperienza personale, che alcuni rappresentanti dell'ufficio distrettuale di culto esigono tale elenco, e che i rappresentanti dell'ufficio amministrativo diocesano si prestano, *benevolmente,* a tale richiesta, elencando sedie e candelieri.

Non ci nascondiamo gli inconvenienti che potranno sorgere domani. In tal modo si viene a legare le mani al parroco ed anche al vescovo i quali dovranno conservare tali oggetti, al solo scopo di mostrarli, nella successiva riconsegna beneficiaria, e per non vedersi accollata la responsabilità di doverli sostituire a proprie spese. Una pianeta, dichiarata fuori uso dal vescovo, magari in santa visita, dovrà stare lì a fare le sue belle comparse non solo *usque dum vivet,* ma anche *post mortem ed ultra* (7).

Con tali disposizioni, infiltratesi nel nostro Concordato, sarà difficile fare la ripartizione canonica, a norma del Codice e da noi suggeriti sopra, degli arredi sacri e delle suppellettili in genere. Come farà il parroco a riconsegnare quanto ebbe nella consegna beneficiaria, se, ora, arredi sacri e suppellettili restano in altra chiesa e non più fanno parte della nuova chiesa, scelta dall'Ordinario a nuova sede della parrocchia? Nella riconsegna, è chiaro, bisognerà ridare quanto si ebbe. E dove si prenderà quanto restò in proprietà di altra chiesa? Procurarsi dei fastidi *è imprudenza.* Sostituire tutti gli arredi sacri *è impossibile.* Ed allora? Penserà l'Ordinario a notificare la avvenuta necessaria ripartizione all'ufficio distrettuale di culto, presso la competente Prefettura, ripartizione che sarà, poi, la base della nuova (prossima... *quod Deus avertat,* o remota, *quod est in votis*) riconsegna. Questo, però, sempre quando vorrà continuarsi, dagli uffici competenti, a dare lata interpretazione alla espressione : « Riconsegna delle temporalità beneficiarie », considerando, *ad usum Delphini,* le suppellettili sacre ed i relativi arredi come temporalità beneficiarie, e non si addiverrà ad una modifica nel citato regolamento.

Sac. avv. P. Vito.

(6) E se anche lo fornisse, lo donerebbe alla chiesa, e chi dona non conserva diritti di proprietà. [N. d. D.].

(7) È il mezzo diretto ed infallibile per paralizzare la generosità del parroco e ridurre le chiese a un bazar di anticaglie inutili. Con certe disposizioni ordinariamente chi c'è andato di mezzo è stato sempre il parroco che *dilexit decorem domus Dei,* gli altri, i *fait neant,* gli *usufruttuarii* (fino all'osso) della chiesa, hanno avuto *gloria laus et honor, hinc inde*; storia antica, forse; certo recente e recentissima. [N. d. D.].

DISCUSSIONI LITURGICO-CANONICO-MORALI

Delle Messe nel Natale (*).

Rev.mo Signor Direttore,

Mi permetta esporre qualche dubbio ed osservazione su quanto Lei ha pubblicato al riguardo nel suo articolo di novembre u. s.

Comincio da quello che ha affermato a proposito del § 3 canone 821, e che mi è parso così strano e così contrario alla interpretazione comune da lasciarmi in dubbio se io abbia compreso le sue parole, che pure sono chiarissime. Eccole: « Né alcuno pensi sia permesso nelle case pie o religiose celebrare *ininterrottamente le tre messe,* perché è detto nel canone: *unus sacerdos tres rituales missas... celebrare potest* ». La S. V. adduce come ragione che il canone 2 ha conservato nel loro rigore le leggi liturgiche non espressamente corrette, e che qui non v'è ombra di correzione, anzi il canone nostro parla di *rituales missas* e sotto di *servatis servandis.* Mi pare anche che, almeno indirettamente, si appoggi al fatto delle facoltà concesse ai Vicari Apostolici e Prefetti Apostolici, le quali, Lei lascia comprendere, non avrebbero senso se la concessione delle tre messe *ininterrotte* alla notte di Natale fosse già nel Codice (1).

Ma contro sta che il § 3, del canone 821 è precisamente una concessione *ex iure ad modum privilegii* (2), per il tempo della celebrazione delle tre

* Si tenga presente la nostra questione, nel « Mon. Eccl. », 1933, pp. 334-339, di cui qui si prende in esame una nota incidentale. Per economia di spazio anziché rispondere con un articolo, apporremo volta a volta brevi note; le note quindi segnate con numero progressivo sono di questa Direzione; una sola, segnata con lettera (*a*), è dell'A. dell'articolo.

(1) Non ci abbiamo neppur pensato, né sappiamo come vi abbia pensato l'obiettante.

(2) Una concessione *ex iure ad modum privilegii* non sappiamo che cosa potrebbe essere; se non è un privilegio, cade tutta l'argomentazione; ma se è un privilegio occorre lo si dica chiaro, e poi che cosa sarebbe privilegio? Tutto il paragrafo 3 del canone 821? No, per noi è legge, oramai, legge che permette anche agli oratorii di case pie o religiose, che conservino abitualmente il SS.mo, quello che prima per legge era diritto per la sola messa conventuale e parrocchiale ed era privilegio per le chiese di religiosi. S. Alfonso si domanda: *An liceat in nocte Nativitatis Domini legere omnes tres missas ante auroram,* nelle chiese ove essa può dirsi, tra le quali allora non erano, per diritto comune, gli oratorii di case religiose o pie di cui all'indulto concesso da Pio X il 1° agosto 1907 e dichiarato in senso *restrittivo* il 26 novembre 1908. Si noti ancora che la questione non era se si potessero dire continuatamente le tre messe senza respiro, dalla mezzanotte in poi, ma solo se si potessero dire tutte e tre *prima dell'aurora* « ante auroram ». Il Santo Dottore scrive: « Affirmant Suarez, Lugo, Salmant, Diana cum Vasquez, Layman, Coninck, Malfesio etc. Quia (ut dicunt)

messe (e questa del tempo di celebrazione più che legge liturgica è legge di ordine pubblico (3); mentre sotto l'aspetto della non interruzione il superamento della legge liturgica che ordina una delle messe per la mezzanotte, l'altra per l'aurora, la terza *post nonam*, è un fatto compiuto da lunga data (4), da quando cioè tutti i sacerdoti han potuto celebrare in quel giorno tutte e tre le messe della festività, nessuno essendo tenuto all'interruzione celebrando privatamente (5). Nemmeno le parrocchie che ora possono *ex iure* (§ 2, del nostro canone) (6), avere la messa a mezzanotte, come le chiese ove la messa è legata all'ufficio (messa conventuale), sono tenute alla distribuzione delle messe nel modo che è ordinato nel messale (7).

Pertanto, quanto ai suoi argomenti, il *rituales* del § 3, significa soltanto che nell'ordine delle messe il sacerdote che celebra le tre messe deve attenersi a quanto è in proposito ordinato dal messale (8), sicché non potrebbe, ad

in can. *Nocte sancta, de consecr.*, dist. 1, absolute conceditur quod in nocte Nativitatis Domini *Missas celebrent presbyteri.* — Sed verius id negandum cum Holzmann, Concina et Elbel. Ratio, quia hoc esset contra expressam rubricam missalis, ubi notatur: *Prima* (missa) dicitur post mediam noctem... secunda in aurora..., tertia vero in die». Et hodie adest decretum S. C. Rituum, editum die 8 dec. 1702, apud Holzmann et Elbel, ubi dicitur: *Non licet in media nocte Nativitatis Domini celebrare successive alias duas* (Missas) et communionem sacram exhibere» (*Theol. Moral.*, edit. nova, tom. III, p. 331, lib. VI, tract. III, *De Euch.*, n. 343). L'editore, p. Gandé, annota che tale decreto «in decr. S. R. Congr. authenticis non reperitur, sed plura alia ibidem habentur eiusdem tenoris, et quidem sub numeris 752, 781, 1584, 1683, 1761». È vero che lo stesso editore rimanda pure alla «concessionem motu proprio SS.mi Domini nostri Pii PP. X factam pro oratoriis monasteriorum, piorum institutorum, seminariorum», ma tale *motu proprio* egli riporta non qui sibbene ove il S. Dottore parla del tempo in cui sia lecito comunicarsi, e si limita a riportare il testo, che è poi quello stesso acquisito al canone 821, senza neppure lontanamente accennare che in forza di esso sia lecito quello che S. Alfonso avea detto *non licere*. Né si dica che oggi c'è il canone; il canone di oggi per gli oratorii di case religiose e pie sta alle rubriche del messale di oggi come il canone *Nocte sancta* di ieri stava al messale di ieri; *non licet* di ieri è il *non licet* di oggi.

(3) Non comprendiamo la parentesi, forse ordine pubblico vorrà dire polizia, pubblica sicurezza; in tal caso la restrizione, specialmente per le case religiose, si impone da sé ancor più rigorosa.

(4) Certi superamenti, a dir vero, ci garban poco, specie quando si tratta di... «ordine pubblico»; quanto alla data, l'egregio oppositore non può andare oltre... il 1907 (motu proprio di Pio X) anzi oltre il 1918 (andata in vigore del C. J. C.); date che non si possono dire, se pure, di... lunga data!

(5) «Quod dudum demonstrandum est»; chi così oprò *superando* la legge liturgica... fece male: né crediamo maturo il tempo per una... consuetudine; *non licet.*

(6) Lo hanno sempre potuto *ex iure*; vedi le fonti e i classici nostri.

(7) Primo: la distribuzione è un conto, il tempo delle *tre* messe è un altro. Secondo: non sappiamo che su tale punto sia intervenuta una dispensa autorevole, senza la quale per noi la legge è legge, sacra sempre, ma particolarmente quando tocca il Divin Sacrificio.

(8) Quindi anche a quanto riguarda l'ora di ciascuna santa messa, così come vuole S. Alfonso.

esempio, ripeterne una tre volte o invertire l'ordine stesso (9); il *servatis servandis,* che d'altra parte è annesso al comma 2° del paragrafo (e cioè al caso che il sacerdote celebrasse una messa sola nella mezzanotte [oppure due, s'intende], e che le altre [o l'altra] si volessero dire in altra ora), indica invece che debbono essere mantenute non solo le leggi liturgiche cui accennammo (ordine di messe), ma anche quella così sacra del digiuno eucaristico, e le altre disposizioni riguardanti la binazione (10). Nessun valore poi l'argomento dedotto (se così intendeva) (11) dalle facoltà concesse per le Missioni, mentre si sa che spesso in quelle pagelle quando non sono ringiovanite v'è del necessario ed anche del non necessario.

E questo quanto ai suoi argomenti. Che poi la comune interpretazione sia la giusta (dico la comune perché tutti gli Autori che ho avuti fra mano dànno l'interpretazione che Lei con quelle parole *pare* escludere) (12), basta a provarlo la lettura del canone 821 di cui parliamo. Esso infatti consta di 3 paragrafi che determinano il tempo della celebrazione: il 1° dice che in generale non debba la messa essere cominciata più presto (un'ora avanti all'aurora) (13), gli altri due parlano di messe per la mezzanotte nella festa di Natale: il 2° di *una*, la parrocchiale e la conventuale; il 3° di *tre,* oppure di *una.* Chi mai potrebbe pensare che a quel *tre, sic et simpliciter,* con quel-

(9) Lo che non è legittima conseguenza delle premesse del chiaro A. il quale ci rende edotti che « il superamento della legge liturgica che ordina... è un fatto compiuto di lunga data ». In quello che segue si fa dire al § 2 del canone quello che il testo non dice, con interpolazioni che noi crediamo alquanto infondate per una interpretazione privata, come la nostra, sia pur dottrinale, come questa del ch. A.

(10) Veramente queste non sono... *rituales,* e qui, se non erriamo, non c'entrano.

(11) Non l'intendevamo; abbiamo aggiunta di sfuggita una nota per i confratelli missionari ai quali il nostro cuore è legato in modo tutto particolare.

(12) Non sappiamo di quali autori si parli. Se si intende di quelli che hanno scritto *dopo* la promulgazione del C. J. C. possiamo rassicurare i lettori che l'affermazione dell'A. qui è alquanto enfatica. Quanto ai canonisti escludiamo che trattino tale questione e che affermino potersi le tre sante messe celebrare ininterrottamente dopo quella di mezzanotte; essi si limitano, come pare vezzo dei nuovi canonisti, a ripetere, o al più a parafrasare le parole del canone. Cfr. Wermeersch-Creusen, tom. II, 97; Badii, tom. II, 359 *b*); Prümmer, 299, 1; Blat, III, h. l.; Cappello, *De Sacram.*, vol. I, n. 731 et 793; nel 731 scrive: « Si sacerdos in festo Nativitatis Domini unam tantum vel duas missas celebret, *debet* celebrare missam vel missas quae respondeant circiter horae " iuxta rubricas " peculiares eiusdem diei (S. R. C. *Ord. Carthusianar.*, 18 iun. 1875, n. 1354); scil. " primam missam " si in media nocte; secundam, si in aurora; tertiam, si post auroram celebrat (S. R. C. *Calaguritana et Calseaten,* 13 febr. 1892, ad XXI, n. 3767 », e al n. 794 nota opportunamente « Lex de hora celebrationis missae obligat sub gravi in materia gravi ». Lo stesso si dica dei moralisti recenti, e si cfr. Pighi, IV, 205; Piscetta-Gennaro, V, 436; Prümmer, III, 285 riporta le solite parole, in fine pare propenda per l'opinione del chiaro Obiettante; Ferreres, *Th. Mor.*, II, 485; Génicot [12], II, 239; Wouters, II, 249; Marc-Gestermann [15], tom. II, 1625 scrive in proposito: « *Non licet,* in hac nocte, (exceptis infra excipiendis) celebrare successive duas alias missas »; sotto riporta la solite parole quasi testualmente; Aertnis-Darmanin [12], tom. II, 229; Merkelbach, tom. III, 387.

(13) « Vel serius quam una hora post meridiem ».

l'*unam* che gli è poco dopo opposta, si sottintendesse come le sottintende: *una alla mezzanotte; una all'aurora; una a* POST NONAM? (14) Ma non è qui riprodotta tutta la legislazione privilegiataria delle tre messe ininterrotte (15) a mezzanotte? E non è questo il privilegio dei Cardinali per il loro oratorio domenicale come è indicato dal canone 239 § 1; 4° che ha la stessa dicitura? (16) Del resto parlando di oratorî, quali quelli del § 3 del canone 821, come vuole che si accenni a messe posteriori ad ore fisse: aurora, *post nonam* (17), di cui non si può parlare nemmeno a riguardo delle parrocchie?

Ma io credo che Lei, sig. Direttore, non abbia bisogno di tanto per riconoscere l'equivoco (18), ma già a quest'ora se ne sarà accorto; vengo per ciò ad altro.

* * *

Lei interpretando l'*oratorium* del nostro § 3, canone 821, dice che si hanno da intendere gli oratorî pubblici e semi-pubblici (non i privati o domestici, eccetto quelli dei Cardinali) (19), ma poi si è trovata ben impacciata (20) a rispondere a quelli che pensano essere stata abolita la restrizione vigente nelle concessioni antiche (21) di cui la presente è generalizzazione *in iure* (22), mentre quelle (23) erano caso per caso. Se di fatto in questo paragrafo si intendessero anche gli oratorî pubblici, che secondo la loro definizione sono quelli cui hanno diritto di accedere tutti i fedeli *almeno durante gli offici divini,* non si può comprendere più come proprio in questo caso di un ufficio divino sì caratteristico sieno esclusi (24). Il vero è che qui non si parla di oratorî

(14) Chi pone mente al contesto «rituales», al canone 2 e alla santità delle leggi liturgiche categoriche su tal punto; chi non scinde la legislazione ecclesiastica, ma la prende nella sua complessa unità: chi considera che parrocchie e cattedrali e chiese di regolari siano più e non meno di un oratorio di suore; chi pensa che all'ultimo arrivato non debba proprio spettare la parte del leone.

(15) La legislazione privilegiataria non la comprendiamo, noi; quell'*ininterrotte* ci pare un'aggiunta sfuggita non bene, almeno stando a S. Alfonso.

(16) Sì, la stessa dicitura, nello stesso senso nostro, salvo particolari indulti.

(17) Non abbiamo detto *ore fisse,* ma solo *tempo debito,* né abbiamo detto *post nonam* come fa il ch. Obiettante. Abbiamo solo detto quello che dice S. Alfonso e la Sacra Congregazione dei Riti.

(18) Difatti, proprio così; ma l'equivoco, a parer nostro, è dall'altra parte.

(19) Veramente non siamo noi che lo diciamo, ma il canone 821, § 3, che parla di oratorio di case religiose o pie, messe in relazione con la definizione che dell'oratorio semipubblico dà il canone 1188, § 2, 1° e 2°, da collazionare col 1189.

(20) Non ce ne siamo accorti.

(21) Chi?

(22) Dunque *ius generale, iussum generale,* dunque non più privilegio.

(23) Quali?

(24) Si comprende fin troppo, specialmente da chi vive la vita parrocchiale come va vissuta, e da chi riflette che l'indulto di Pio X, convertito in legge genegale (i civilisti direbbero *eccezionale*) dal paragrafo in esame, non ha certo voluto concedere per l'eccezione (§ 3) più di quanto sia concesso per regola (§ 2).

pubblici (e perché allora non anche delle chiese?), ma semplicemente di oratorî semi-pubblici. Basta infatti leggere la dicitura in cui quella parola è incastonata per comprendere ciò; *in omnibus tamen religiosis seu piis domibus oratorium habentibus,* e quindi oratorio in quanto è a servizio della casa, e solo sotto questo aspetto, e quindi per sé oratorio semi-pubblico. E di fatto così erano le concessione antiche. E quando vi fu tendenza ad allargare estendendo la concessione anche alle chiese ed oratorî pubblici, allora venne la restrittiva, cioè delle porte chiuse (25).

E qui noti che la legislazione antica intanto si può dire essere riprodotta dalla nuova, e quindi questa dover esser interpretata secondo quella, in quanto si mantenga fisso che l'*oratorium* di cui si parla, sia l'oratorio semi-pubblico (26), altrimenti sarebbe legge che ha rimaneggiato intieramente la materia, e, l'antica legislazione solo varrebbe per la conoscenza dell'evoluzione al riguardo, ma non per l'interpretazione restrittiva della nuova. Colla sua supposizione di oratorio pubblico o semi-pubblico tutte le sue ragioni cascano (27) a sostenere invece che di fatto si parli di oratorio semi-pubblico, oltre la storia del canone (28) e la sua attuale dicitura (29) sta anche che trattandosi di un privilegio in contrasto con una legge generale (30), quella del § 1 (ma non in contrasto con la vita parrocchiale (31) almeno per sé, come a Lei sembra), la sua interpretazione deve essere tenuta nei più stretti termini, e quindi quelli di oratorio semi-pubblico (32). Alla quale interpretazione non osta, anzi è logico allargamento, estensione alle chiese ed oratorî pubblici, ma a porte chiuse, perché allora questi si riducono ad oratorî semi-pubblici per quel dato momento; e ciò non perché cessi il diritto dei fedeli di entrarvi, ma perché quella che vi si compie è funzione per oratorio

(25) Dunque, se abbiamo compreso, l'Obiettante vorrebbe che dal canone 821, § 3, si escludessero gli oratorii pubblici; diventa più radicale di noi; ma noi non possiamo escluderne l'« oratorium publicum si praecipue erectum sit in commodum alicuius collegii ita tamen ut omnibus fidelibus, tempore saltem divinorum officiorum, ius sit, legitime comprobatum, illud adeundi », perché anche siffatto oratorio è oratorio di una casa religiosa o pia, come vuole il canone 821, § 3. Ci pare di averlo detto chiaramente nella nostra questione.

(26) L'indulto di Pio X non escludeva, quindi nessun mutamento.

(27) Ci parrebbe il contrario.

(28) Abbiamo visto che è alquanto diversa da quanto il chiaro Obiettante *suppone.*

(29) Della quale basti quanto accennammo nella questione.

(30) V. nota 21 e 2.

(31) Lo vedono pure i ciechi; il chiaro Obiettante lo riconosce, tanto è vero che è costretto ad aggiungere *almeno per sé*; ma sopra ha detto che anche per sé, poiché tale contrasto ha riconosciuto tra « una legge generale, quella del § 1 », cioè diritto della parrocchia e della messa conventuale in genere (cattedrale, Ordini religiosi, ecc.) e « un privilegio » delle... altre.

(32) La nostra interpretazione è quella che esponemmo nell'articolo impugnato. nella quale siamo lieti di rimanere confermati dalle odierne osservazioni.

semi-pubblico, e quindi non per tutti, ma solo per quel determinato ceto che può godere di un oratorio semi-pubblico, e delle funzioni che vi si compiono (33).

* * *

E prendo l'occasione per un'altra questione che Lei non fa almeno direttamente. Sia una chiesa di religiosi che o pel § 2 del canone 821, o per indulto vi si possa celebrare la messa di mezzanotte a porte aperte, può nella medesima seguire da celebrazione dell'altre due messe? (34). Qui come vede non è questione di contrasti col diritto parrocchiale o di altra chiesa conventuale: la prima messa vi si può dire a porte aperte, ed il contrasto è concepibile solo per la prima messa: non esistendo per questa, per le altre nessun contrasto. Non è perciò da questa parte che può venire la restrittiva (35), la restrittiva viene invece dalla natura della disposizione del § 3, la quale è privilegio per determinati ceti e quasi premio di loro culto eucaristico (36) donde l'altra restrittiva: a solo quelle comunità che hanno oratorio colla facoltà di conservare abitualmente l'Eucaristia) (*a*): aperte le porte rientriamo nelle ragioni di ordine pubblico e quindi la chiesa che ha conservato (e quanti parroci cercherebbero di farne senza) l'eccezione del § 2, al § 1, non vuole però che tale eccezione s'estenda ancora più. Praticamente quindi o si dica una sola messa; o dopo di essa si chiudano le porte quando ciò può essere davvero richiesto dall'ordine pubblico. Se di fatto era ammesso prima che le porte si tenessero chiuse, ma la gente potesse entrare quasi liberamente per altre porte (37) (era sempre un freno a velleità di disordini), perché non si potrà assommare i due privilegi, quando nulla si ha contro l'ordine pubblico che è ragione (38) sola perché di fatto la chiesa non intenda assommarli? In questo caso certo il Vescovo deve controllare, ma non in forza del ca-

(33) Veramente anche altri, estranei, vi possono partecipare e soddisfare al precetto; «adstantibus omnibus»; guai se nel diritto anziché aderire al testo ci libriamo a volo nei liberi cieli della fantasia.

(34) *Negative et amplius*: è chiaro a chi legge tutto il nostro articolo precedente.

(35) Né da questa parte la traemmo noi, ma dalle leggi liturgiche, le quali vanno rispettate anche «in omnibus religiosis seu piis domibus»; anzi!...

(36) Anche qui ci duole di dover richiamare il lettore alle fonti; Pio X più che di premio parla di stimolo «ad *fovendam* fidelium pietatem eorumque grati animi sensus *excitandos*»; ma questo sia detto tanto per la verità e l'esattezza che sta sempre bene.

(*a*) La messa però di mezzanotte si può celebrare anche se non si conserva il Sacramento, purché ci sia tale facoltà, se in oratorio diverso da quello ove si conservi il Sacramento, il canone parla di facoltà, e non di fatto, né restringe con un *ibidem* il luogo. (*Nota dell'A.*).

(37) Non comprendiamo; forse l'A. intende si dovessero nell'antico diritto tener chiuse le porte principali e si potessero tenere aperte le porte secondarie; ma anche qui la distinzione non è nel testo della legge, né deve essere nella mente dell'interprete, altrimenti addio leggi.

(38) Perché *ratio legis non est lex*.

none 482 che qui non ha nulla che vedere, e ché Lei in realtà non fa giocare (39), perché indirettamente vi si ispiri (40) sibbene dell'altro che Lei ben cita, canone 1261, § 1, comma 1°, al quale comma in verità pare anche si riferisce il § 2, e non semplicemente al comma 2°, come potrebbe sulle prime apparire (41). E qui potrei far punto.

* * *

Non posso tuttavia finire la presente senza un'osservazione generale su tutto l'articolo per le preoccupazioni da cui pare ispirato. Ella ben fa (e chi le scrive è un religioso, che fu anche parroco) ad insistere perché nessuno abusi del diritto privilegiatario con disagio della vita organica diocesana e specialmente parrocchiale. Ha preso un'occasione, che per sé non era buona (42), ma si capisce chi ha qualcosa nell'animo le mette giù opportune o no, e prende per ciò ogni occasione. Noti però che spesso tali disagi non sono una realtà, o vengono molto esagerati per ragioni che non hanno nulla che vedere col bene delle parrocchie o anche Diocesi, molto meno col bene delle anime.

Ad ogni modo non è contro il canone in questione che Lei doveva prendersela (43) come fa con quelle parole: *la poco felice dizione del canone,* che invece non fa una grinza; ma contro un altro canone che è dei fondamentali in diritto privilegiatario e cioè il canone 77 il quale nel suo primo comma voleva dire tanto, mentre di fatto è un tessuto di controsensi, e si riduce a non dir nulla.

Se al contrario avesse avuto un po' la forma del canone 482 e di quell'altro 1261, in entrambi i suoi paragrafi, e cioè avesse dato agli Ordinari dei luoghi, per tutto ciò che l'uso dei privilegi potesse aver riferenza coll'ordine pubblico (44) ed ai superiori religiosi per ciò che riguardasse l'ordine

(39) Né crediamo averne fatto giocare o averne giocato alcuno.

(40) Può essere.

(41) Ai nostri lettori no, certo: noi abbiamo preso tutto il canone 1261 e solo *en passant*; né crediamo opportuno qui aggiungere altro.

(42) Tutte le occasioni sono buone a chiarire i concetti, a fare del bene, a tutelare il rispetto delle cose sante, come lo sono tutte le leggi della S. Chiesa, anche le leggi liturgiche; quello che il chiaro Obiettante pensa sia nell'animo nostro, oltre a questo, oltre a quanto abbiamo detto, è sua benevola supposizione, la quale tuttavia, neppur qui, risponde a verità; né potrebbe rispondervi dappoiché nel ministero parrocchiale nessuno ci ha aiutati meglio dei nostri cari cappuccini e delle care suore di clausura o meno; nessuno più di loro ha meritato, tra gli uomini, la nostra riconoscenza, nessuno più di loro ha partecipato alle nostre speranze, ai nostri dolori ed alle nostre intime gioie. Per questo nessuno più di noi può esser certo del gran bene che si fa quando si rispettano, senza arzigogoli, senza sottili riserve, le leggi sapienti della Chiesa, quando del diritto e della liturgia si coglie l'anima che vibra nella parola esteriore della legge.

(43) Dio ce ne guardi! il canone in esame per noi va inteso come abbiamo visto; al 77 penseremo altra volta; qui non c'entra, da quanto sopra abbiamo notato.

(44) Per quanto qui ci riguarda tale potestà è concessa agli Ordinarii, come s'è

interno delle comunità), facoltà d'interdire l'uso stesso nel *hic et nunc* (e quindi diritto d'essere interpellati prima dell'uso stesso), e *renderlo illecito* ogni qualvolta il medesimo fosse in realtà nocivo (salvo sempre il ricorso per altre volte a chi di ragione), allora il diritto privilegiatario non sarebbe mai a danno, ma sempre ad edificazione, come è nell'intenzione della Chiesa.

Il canone invece dice: *Cessat quoque privilegium si temporis progressu rerum adiuncta sic, iudicio Superioris, immutentur ut noxium evaserit* (quale superiore? se è chi lo può perché non lo toglie? se è chi non può, che vale il suo giudizio, tanto più trattandosi come sembra di nocività permanente ed universale? Ma se poi la nocività è un fatto transeunte e locale come regolarsi?) *aut eius usus illicitus fiat* (come mai illecito l'uso di un privilegio che non è stato tolto? chi lo può giudicare tale? Si parla *di uso*, quindi pure di fatto, ed allora come cessa il privilegio? Per quel caso o per sempre? Per quel luogo o ovunque?).

Io non so se in tutto il Codice di Diritto Canonico vi sia un canone così mal concepito come quello (al suo primo comma); ed i commentatori passano al largo ripetendolo (45), ma non dipanandolo: nessuno che io sappia ci si è provato, né mi pare senza ragione, ché non ci riuscirebbero. Strano poi quel congiungere questo comma al secondo così naturale, e che dà un senso così definitivo a quel *cessat* che invece non pare possa averlo nel primo, se qualche senso il primo potesse avere.

Lei mi potrà dire che per i casi a cui accenno forse basta il canone 78; ma no, perché quello non sospende il nocumento che *hic et nunc* può arrecare all'ordine pubblico l'uso fuor di proposito di un privilegio, ma solo cura la denunzia degli inconvenienti.

Ma lasciando là le leggi che non possono mai provvedere ad ogni cosa,

visto, dal canone 1261; per il resto qui non ci preoccupiamo; e ci pare che se un Ordinario dà un ordine tassativo, anche limitando l'uso di un privilegio, per ragioni di ordine pubblico, nessuno potrebbe violarlo impunemente. E non aggiungiamo altro per non uscire dal seminato.

(45) Purtroppo è... mal comune; quanto al canone 78 ci par chiaro; ma se tanto su esso quanto sul precedente ci si formulino dubbi precisi, faremo del nostro meglio per chiarirli, o per lo meno per contribuire, sia pur modestamente, a chiarirli. Ché questo, e questo solo, è il nostro fine: dar tutto quanto il Signore ci ha donato e ci dona alla sua gloria, nello splendore della dottrina cattolica, nel decoro del culto, nell'armonia degli operai della Vigna, nelle conquiste dell'apostolato. Per questo siamo grati al confratello che ci propose la questione a cui rispondemmo, sia pur con tanto ritardo, e lo siamo ora al chiaro confratello, che con tanto acume coltiva gli studii canonistici e che con le acute osservazioni ci ha dato modo di renderci ancor meglio consapevoli della esattezza della dottrina che esponemmo sull'argomento delle SS. Messe del Natale. Per noi oramai *sat prata bibere*; ben lieti se altri su altre riviste dirà cose nuove. Come in altra questione (quella della partecipazione del popolo alla S. Messa), noi ci contenteremo di averla impostata, anche se dopo che sarà risolta come noi intendevamo, della nostra rivista non si farà neppure un accenno.

è necessario che tutti abbiano prudenza, e chi ne ha più l'adoperi: si tratta del bene delle anime e il resto non val nulla.

Scusi, sig. Direttore, la libertà che mi son preso e se crede pubblichi la presente nel suo tanto pregiato periodico.

Con ossequio.

Dev.mo Sac. A. Mancini, S. S., professore nel Seminario.

Messina, 13 dicembre 1933.

RECENSIONI

J. B. Pighi, *Cursus Theol. Moralis ad usum scholarum theologicarum.* Ed. IV, Veronae, Soror. Cinquetti, 1926, voll. 4. — L. 80.

Un nostro lettore si lamenta con noi che recensiamo solo teologie morali di stranieri. Ma la colpa non è nostra se gli autori italiani sono in tale campo meno fecondi, o gli editori sono meno... attivi e men larghi con chi dovrebbe conoscere l'opera prima di recensirla. Del resto rimane sempre vero che all'altezza di S. Alfonso e del D'Annibale nessuno finora è giunto né forse vi si giungerà così presto. Comunque la morale cristiana è una e non ha marchio di nazionalità; e per quanto riguarda i doveri emergenti dalle leggi civili o da particolari contingenze dei varii popoli gli italiani hanno, oltre alla bella opera dei Piscetta e Gennaro, questa del Pighi, la quale con gli aumenti e gli emendamenti che il compianto A. vi fece nell'ultima edizione, poco prima della morte, si può dire che nulla ha da invidiare ai testi che più sono in uso nelle nostre scuole, ai quali è naturale che gli italiani la preferiscono specialmente per quanto riguarda il trattato *De justitia et iure*. Ma anche fuori d'Italia l'opera si raccomanda per ordine e facilità della esposizione, per sicurezza e indirizzo pratico della dottrina.

Orio Giacchi, *La legislazione italiana sui culti ammessi.* Milano, S. E. « Vita e Pensiero », 1934. — L. 4.

Esposizione sobria, esauriente, chiara, serena di una legislazione sulla quale i cattolici italiani non hanno ancora rivolto com'è dovere la loro attenzione, lasciando così libero il campo agli avversari della Religione, i quali sotto il pretesto di esporre la legislazione vigente che li riguarda, fanno invece apologia dell'errore e creano equivoci ostentando persino in loro favore un « diritto ecclesiastico acattolico » che non c'è mai stato né ci potrà mai essere perché la Chiesa non è che una, quella di Cristo, quella di Pietro. Gli altri sono culti tollerati, o se volete « ammessi » sui quali lo Stato ha il diritto di emanare le sue leggi, come il nostro Stato ne ha emanate, leggi che è bene conoscere perché nella ripresa di proselitismo che qua e là van dimostrando le varie sètte, tali leggi sien rispettate e sia dato a ciascuno il suo: *unicuique suum.* A ciò tale studio risponde opportunamente.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16